

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1329/97 DEL CONSIGLIO**

del 7 luglio 1997

**che adegua il coefficiente correttore applicabile in Grecia alle retribuzioni e pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato nel corso del secondo semestre del 1996 in Grecia, Stato membro in cui sono distaccati vari funzionari ed altri agenti delle Comunità europee; che è quindi opportuno adeguare con effetto al 1° gennaio 1997 il coefficiente correttore applicato alle retribuzioni e pensioni di detti funzionari ed altri agenti in virtù del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Con effetto al 1° gennaio 1997, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti distaccati nel paese citato in appresso è fissato come segue:

Grecia: 89,2.

2. Il coefficiente correttore applicabile alla pensione è fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88<sup>(3)</sup> rimangono d'applicazione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J.-C. JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.